

*Sono centinaia le istanze a Napolitano che si arenano per vizi non solo di forma*

# Il ricorso fai da te non premia

## *Adire il capo dello stato è il più delle volte inutile*

DI NICOLA MONDELLI

Il «fai da te» non paga quasi mai nelle controversie con l'amministrazione scolastica avente per oggetto le materie devolute esclusivamente alla competenza dei giudici amministrativi del Tar e del Consiglio di stato, e in particolare quelle in materia di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato o determinato dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario o quelle contro i provvedimenti di diniego di accesso ai documenti amministrativi. Ne sanno qualcosa le centinaia di aspiranti a tali assunzioni che, per contestare, per esempio, il mancato inserimento nelle graduatorie provinciali a esaurimento o in quelle di istituto, hanno utilizzato, anziché rivolgersi al Tar, lo strumento del ricorso straordinario al presidente della repubblica. Uno strumento che, a differenza dei ricorsi ai giudici amministrativi, non richiede particolari formalità e, soprattutto, non necessita dell'assistenza di un legale, potendo essere redatto e sottoscritto dal ricorrente.

Molti di tali ricorsi non hanno, purtroppo, avuto un esito positivo essendo stati dichiarati inammissibili, addirittura venti solo nello scorso mese di luglio, dai giudici della Sez. II del Consiglio di stato competente a fornire il parere richiesto dalla normativa che disciplina i ricorsi straordinari.

Il motivo più frequente che ha prodotto la dichiarazione di inammissibilità è la mancata notifica, come prescrive l'art. 9 del dpr 24 novembre 1971, n. 1199, del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

Altri motivi, non meno frequenti, sono una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della contestazione, ma soprattutto una formulazione estremamente generica delle censure formulate che non consente di individuare i vizi di legittimità che il ricorrente imputa al provvedimento impugnato.

Una serie di errori che derivano proprio dalla scarsa conoscenza delle norme che disciplinano il ricorso straordinario, sia da parte del ricorrente che da parte di improvvisati cultori della materia.

• **La disciplina del ricorso straordinario al presidente della repubblica.**

Il ricorso straordinario al presidente della repubblica, quando attiene al contenzioso concernente la fase che va dal bando di concorso sino all'approvazione della graduatoria e degli atti concorsuali (controversie sul bando, sulle relative clausole, sulle modalità di

svolgimento della procedura, sulla formazione della graduatoria e sulla valutazione dei titoli) è, per le motivazioni elencate in premessa, alternativo al ricorso dinanzi al giudice del Tar.

È esperibile nel termine perentorio di 120 giorni contro provvedimenti definitivi e in relazione a sole censure di legittimità, come dispone l'art. 8 del dpr n. 1199/71.

Il termine di 120 giorni decorre dalla comunicazione, notificazione, pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento definitivo. Va rivolto

al presidente della repubblica (per la Sicilia al presidente della regione Siciliana) e presentato all'Ufficio

scolastico regionale nel cui ambito territoriale è ubicata l'amministrazione scolastica che ha emanato il provvedimento

si intende impugnare. Entro il predetto termine il ricorso deve, a pena di inammissibilità, essere notificato ad almeno uno dei controinteressati. Quando è avverso alle graduatorie provinciali ad esaurimento o a quelle di Istituto il ricorso è esente da bollo o tasse ai sensi dell'art. 12, tab. B) del dpr 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 10 della legge n. 533/1973.

La decisione del ricorso straordinario è adottata, su conforme parere del Consiglio di stato, con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione. Questi, tuttavia, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri. Le decisioni sui ricorsi al presidente della repubblica non sono soggette a ulteriore impugnativa. (riproduzione riservata)



Giorgio Napolitano